



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA**

Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott.ssa Simona Delle Site Presidente rel. ed est.
dott.ssa Francesca Iaquina Giudice
dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1912/2020 R.G. avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da

....., elettivamente domiciliato in Novara, via F.lli Rosselli n. 13, presso lo studio degli avv.ti Elena Buscaglia e Alessandra Castorio, dalle quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;

- RICORRENTE -

CONTRO

....., elettivamente domiciliata in Novara, via Canobbio n. 7, presso lo studio dell'avv. Elena Sartoris, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;

- RESISTENTE -

e con l'intervento del P.M in sede

conclusioni di parte ricorrente:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Novara,

in via principale:

revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del signor per i figli in quanto economicamente autosufficienti;

revocare l'assegnazione in godimento della casa coniugale alla signora Di Martino per le ragioni di cui in narrativa;

in via istruttoria:

in caso di contestazione circa lo stato di autosufficienza economica dei figli, ed ove ritenuto necessario stante l'onere della prova incombente sul richiedente assegno, ordinare ai signori

..... di esibire documentazione comprovante il loro stato di occupazione o la ricerca della stessa;

in via graduata si chiede acquisirsi informative presso il Centro per l'Impiego di Novara e/o presso l'Amministrazione Finanziaria al fine di reperire documentazione e/o informazioni in relazione ai redditi percepiti dai figli della coppia.

In ogni caso: condannare la Sig.ra _____ al pagamento delle spese e competenze di lite.”

conclusioni di parte resistente:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre

a) Confermare per il resto integralmente le condizioni di cui al Verbale di separazione consensuale omologato del 29.12.011.”

Conclusioni del P.M.:

“conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”

Motivi della decisione

Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.09.2020 il sig. _____ ha esposto: - di aver contratto matrimonio concordatario il _____ in _____, n la sig.ra _____ con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. _____ che dall'unione coniugale sono nati i figli _____ a, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti; - che con decreto del 29.12.2011 il Tribunale di Novara ha omologato la separazione consensuale dei coniugi; - che risulta impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.

Affermata la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, il ricorrente ha, quindi, concluso per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Egli ha poi chiesto la revoca del contributo paterno al mantenimento della prole e dell'assegnazione alla moglie della casa coniugale stabiliti in sede di separazione, la vendita dell'immobile con suddivisione del ricavato tra i coniugi e il riconoscimento di un'indennità per l'occupazione dell'abitazione da parte della resistente.

Con memoria depositata in data 19.11.2020 si è costituita in giudizio la sig.ra _____ aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Contestata la *ex adverso* dedotta autosufficienza economica dei figli, la resistente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione.

All'udienza del giorno 16.2.2021 il Presidente ha esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione dei coniugi e con ordinanza *ex art. 4, co. 8, Legge n. 898/1970* resa in pari data, ritenuto che non vi fossero valide ragioni per mutare le condizioni accessorie vigenti così come fissate già al momento della separazione, ha disposto *“la perdurante efficacia delle condizioni stesse in ordine all'assegnazione dell'abitazione familiare alla resistente, che continuerà ad abitarvi con i due figli, che, benché maggiorenni, non sono ancora economicamente autosufficienti, e all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli posto a carico del padre (euro 100,00 mensili annualmente rivalutabili, fatte salve le rivalutazioni medio tempore intervenute oltre al 50% delle spese straordinarie, per ciascun figlio)”*.

Effettuato il passaggio alla fase contenziosa, all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa del 13.04.2021 i difensori delle parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza in punto *status*.

Con sentenza n. 294/2021 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione delle domande accessorie.

Non è stata svolta attività istruttoria, in quanto non necessaria ai fini del decidere.

All'udienza del 18.10.2022 i difensori hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Oggetto residuo del contendere è la cessazione o meno dell'obbligo genitoriale di provvedere al mantenimento dei figli , nato i' 984, e , nato i. 1992.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”* (v. Cass. n. 38366/2021).

In altri termini, il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne si libera della sua obbligazione facendo valere, in rapporto all'età dell'avente diritto, il conseguimento del titolo professionale e la sua mancata attivazione nel reperimento di una occupazione adeguata, non potendosi invece onerare il soggetto obbligato della prova del conseguimento dell'indipendenza economica da parte del figlio.

La Corte Suprema di Cassazione ha, infatti, precisato che, fermo l'obbligo di mantenere i figli, il quale *“non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass. 20/08/2020, n. 17380; Cass. n. 32529 del 14/12/2018), il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183 cit.; Cass. 13/10/2021, n. 27904)”* - v. Cass. n. 38366/2021.

Tanto chiarito sul piano generale, con riferimento al caso di specie si osserva che i due figli delle parti hanno all'attualità 38 e 30 anni; essi sono ormai due uomini, che hanno da tempo concluso il loro percorso scolastico e hanno piena capacità lavorativa.

La resistente non ha assolto all'onere di provare che i figli, benché attivatisi effettivamente per rendersi autonomi dal punto di vista economico, non sono riusciti a trovare un'occupazione lavorativa e a percepire una retribuzione adeguata.

Deve, pertanto, dirsi cessato l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento dei figli.

Conseguentemente, deve essere revocata l'assegnazione alla moglie della casa coniugale.

Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Collegio che la natura necessaria della pronuncia in punto *status*, da un lato, e la soccombenza della resistente sulle domande economiche e sulla richiesta di assegnazione della casa coniugale, dall'altro, giustifichi la compensazione tra le parti per la quota di 1/3 e la condanna della sig.ra rifondere al ricorrente la residua quota di 2/3 che si liquida come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.

P.Q.M.

il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da la nei confronti di on l'intervento del P.M, così provvede:

- 1) dichiara cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli;
- 2) revoca l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
- 3) compensa tra le parti le spese di lite per la quota di un terzo e condanna Serafina Dimartino a rifondere al ricorrente la restante quota di 2/3, che si liquida in euro 4.475,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

Novara, 23.03.2023

Il Presidente est.
Dott.ssa Simona Delle Site